

Società per Azioni

Sede Legale: Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia
Cap. Sociale Euro 120.000 i.v.
Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese CCIAA di Reggio Emilia 02153150350
REA di Reggio Emilia n. 255993
PEC: agacinfrastrutture@legalmail.it

**Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo
Societario e programma di valutazione del rischio d'impresa**

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Approvata dall'assemblea dei soci del 16 maggio 2025

PREMESSA

La presente Relazione, sottoposta in sede di approvazione del bilancio 2024 al vaglio dell'Assemblea dei soci di Agac Infrastrutture S.p.A. (di seguito anche "Agac"), intende fornire un quadro generale e completo sulla attività di integrazione degli strumenti di governo societario, ai sensi e nel rispetto delle indicazioni fornite all'articolo 6 comma 4 del D.lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

La disposizione di legge suddetta ha introdotto l'onere di procedere alla redazione di una relazione per valutare la necessità o meno di implementare gli strumenti interni di governo societario; l'articolo 6 infatti prevede ai commi 3, 4 e 5 che:

"3. Le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

La valutazione sull'opportunità dell'implementazione degli strumenti indicati dal legislatore è pertanto demandata alla discrezionalità della singola società.

Nel rispetto del disposto normativo Agac ha implementato degli strumenti di governo societario, avviando un percorso societario destinato a incrementare le attività di controllo interno.

Più nello specifico Agac, in ossequio alla normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e prevenzione della corruzione (L. 190/2012), ha adottato la seguente documentazione.

Agac dispone di un "Regolamento interno contenente criteri e modalità per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture" aggiornato in data 12.12.2019 e volto a garantire la tutela della concorrenza, ponendosi in linea con la previsione di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a). Si dà atto che la società provvederà ad aggiornare il suddetto regolamento al fine di adeguarlo alle novità normative intervenute ad opera del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo codice appalti).

Inoltre, anche nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2025-2027 sono state confermate le misure volte a garantire la tutela della concorrenza.

La società, attesa l'assenza di personale e considerata la struttura snella di cui dispone, non ha creato un ufficio di controllo interno strutturato che collabori con l'organo di controllo statutario (all'articolo 6 comma 3 lettera B).

L'adozione del "Regolamento interno contenente criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali", anch'esso aggiornato in data 12.12.2019, ha circoscritto e normato la procedura di selezione dei collaboratori di Agac adempiendo alle indicazioni del legislatore in materia di implementazione degli strumenti di governo societario di cui all'articolo 6 comma 3 lettera c). Peraltro, si precisa che in carenza di personale in forze alla società non sussiste un codice di condotta intero applicabile; tuttavia, nel PTPCT 2023-2025 è chiarito che: *"i Referenti delle aree a rischio corruttivo dovranno attenersi a quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, ove ne siano assoggettati, nonché ai Codici di comportamento degli Enti/Società di appartenenza"*.

In materia di responsabilità societaria Agac ha provveduto, attraverso l'adozione dell'aggiornamento del P.T.P.C.T. 2025-2027, ad approfondire ulteriormente l'analisi dei processi interni, la conseguente valutazione del rischio, e confermando le attività di monitoraggio e vigilanza interne. La vigilanza è infatti stata, a tal fine, confermata attraverso il mantenimento di un sistema di reportistica, appositamente strutturata.

In materia di programmi di responsabilità sociale d'impresa, AGAC non è ad oggi assoggettata ad obblighi in materia di EGS e di redazione di un bilancio di sostenibilità.

Dell'attività complessivamente svolta in seno ad Agac e dell'avvenuta implementazione degli strumenti di governo societario, nei termini suddetti, è stata data diffusione; infatti, Agac ha provveduto, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione di interesse, ad informare tutti i soggetti destinatari.

Pertanto, Agac ha adempiuto alle disposizioni normative previste dall'art. 6 del D.Lgs. 175/2016, e con la presente Relazione si intende rilevare che è intenzione della società proseguire nell'implementazione degli strumenti di governo societario, anche in ragione ed alla luce delle maggiori e successive indicazioni chiarificatrici che verranno fornite in materia dal legislatore nonché dalle Autorità indipendenti. La presente Relazione, a seguito di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di Agac, sarà oggetto di pubblicazione sul sito web, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.

Programma di valutazione del rischio di crisi d'impresa.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (a seguire TUSP), come modificato dal D.lgs. 100 del 16 giugno 2017, è stato introdotto l'onere in capo alle società a controllo pubblico di adottare un programma di valutazione del rischio di crisi di impresa.

La normativa citata ha introdotto nell'ordinamento giuridico degli strumenti e delle procedure, di natura preventiva, adatti a monitorare lo stato di salute della società, con lo scopo di fare emergere eventuali patologie prima che si giunga a una situazione di crisi irreversibile.

Tale necessità origina dalla previsione di cui all'art. 14 comma 1 del citato decreto, che sancisce l'assoggettabilità delle società a controllo pubblico alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo nonché alle disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

In data 12/01/2019 è stato adottato il D.Lgs. n. 14 recante "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155*" il quale, all'articolo 13 comma 2, ha demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) di elaborare gli indicatori di crisi aziendali. Nel marzo 2019 il CNDCEC ha adottato il documento recante "*Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi*

aziendale, ex art. 6 co. 2, D.lgs. 175/2016” in cui sono indicati, non solo i criteri da seguire per l’individuazione degli indicatori, ma sono anche fornite indicazioni sui possibili indicatori ed è stato predisposto un modello base della relazione che andrà adeguato alla realtà societaria di riferimento: trattasi, pertanto, di strumento flessibile.

Il postulato fondamentale cui attenersi perché l’impresa possa continuare a vivere e creare valore è quello della “continuità aziendale” (c.d. “going-concern”). Tale postulato rappresenta il presupposto basilare per la valutazione delle voci del bilancio d’esercizio, compiute secondo il criterio della prudenza e nella prospettiva della continuità dell’attività.

La responsabilità della valutazione dell’esistenza del presupposto della “continuità aziendale” è posta in capo all’organo amministrativo e deve essere fatta su un futuro prevedibile.

Sul medesimo presupposto della “continuità aziendale” l’articolo 6 comma 2 del D.lgs. 175/2016 prescrive che *“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4”*.

In tale prospettiva, l’obiettivo del presente Programma è quello di individuare degli indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti, in presenza delle quali, l’organo competente della società dovrà adottare i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, come stabilito dall’articolo 14 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

In tale quadro normativo si è inserita la legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 *“Delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza”*, che ha fornito delle indicazioni utili ai fini della redazione del presente Programma ed ha creato delle aspettative in merito all’adozione della legge attuativa che, in primis, introdurrà il concetto di “Stato di crisi”.

Con D.Lgs. n. 14 del 2019 è stato infatti introdotto il concetto di “crisi” (d’impresa), all’art. 2 comma 1 lettera a), inteso come: *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Le valutazioni di cui al presente Programma devono quindi principiare da una basilare distinzione tra il concetto di “crisi d’impresa” (sopra definito) e quello di insolvenza che, ai sensi dell’articolo 5 della legge fallimentare (D.R. 267/1942) e dell’articolo 2 del D.Lgs. 14/2019, è una condizione statica ed irreversibile che prende atto al termine di un processo di crisi aziendale, definita come: *“Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Dalle definizioni predette deriva che la crisi aziendale intende comprendere anche lo stato di insolvenza.

Nella prospettiva del “going-concern” la valutazione della crisi aziendale deve pertanto emergere dalla sinergia di più fattori e, quindi, da un’analisi integrata degli stessi.

Peraltro, come risulta dal documento del marzo 2019 redatto dal CNDCEC sopra menzionato, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi economica;
- crisi finanziaria patrimoniale.

La crisi economica nasce dall’erosione della redditività aziendale e in particolare sorge dalla progressiva erosione dei margini reddituali che determinano perdite che erodono progressivamente il patrimonio netto.

La crisi finanziaria-patrimoniale può sorgere anche in presenza di un equilibrio economico, non necessariamente devono essere concomitanti. Infatti, una società, potrebbe evidenziare una difficoltà finanziaria-patrimoniale sorta, anche o solamente, a seguito di alcune delle seguenti cause:

- squilibrio della struttura delle fonti di finanziamento rispetto agli impieghi (investimenti);
- sproporzione tra capitale proprio e mezzi di terzi;
- eccessivo indebitamento rispetto alla capacità della società di generare flussi di cassa positivi (i flussi di cassa in uscita per il rimborso dei debiti risultano essere superiori ai flussi di cassa in entrata);
- transazioni (commerciali o finanziarie) con parti correlate “anti-economiche” o finanziariamente non congrue.

Pur essendo terminata l'emergenza sanitaria, ci si trova necessariamente obbligati a considerare l'impatto del periodo post pandemico caratterizzato da un contesto europeo belligerante, un aumento dell'inflazione e dei costi energetici.

Deve darsi atto che sia l'aumento dei costi energetici, sia l'aumento dell'inflazione non hanno avuto impatti sulla società.

A conferma dell'impatto marginale subito in ragione delle circostanze contingenti, si dà atto che la società non ha avuto accesso a nessun aiuto previsto dal D.Lgs. 144/2022.

Criteri

Nella predisposizione del presente Programma si intende prendere in considerazione i fattori interni alla società, in grado di determinare lo stato di crisi aziendale, al fine di individuare gli indicatori attraverso i quali identificare le “soglie di allarme” idonee a richiedere l'attenzione degli organi societari e l'adozione delle misure e dei provvedimenti idonei e necessari.

Il presente Programma sarà oggetto di aggiornamento sui contenuti e sugli indicatori ove sussistano ragioni:

- Di carattere normativo.
- Di carattere interpretativo.
- Di carattere organizzativo o di riassetto societario.

Analisi degli indicatori.

Considerato che attraverso il termine ‘crisi’ viene indicata la ‘probabilità di futura insolvenza’¹, la valutazione economico-finanziaria avverrà attraverso l’analisi ‘dell’adeguatezza dei flussi di cassa prospettici’ e la valutazione della futura dinamica gestionale, utilizzando una nozione aziendalistica contabile di crisi d’impresa.

Alla luce anche delle indicazioni contenute nel documento pubblicato dal CNDCEC (“Crisi d’impresa – Indici di allerta” – 20 ottobre 2019) si precisa che **il ricorso agli indicatori è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:**

- il patrimonio netto della società è negativo;²
- la società non è in grado di produrre un “Debt Service Coverage Ratio” (in sigla, il DSCR) affidabile³;

Sono stati individuati i seguenti indicatori:

Indice	Area gestionale
Oneri finanziari/Ricavi %	Sostenibilità degli oneri finanziari
Patrimonio netto/Debiti totali %	Adeguatezza patrimoniale

¹ Articolo 2 Codice della crisi d’impresa e della insolvenza; ‘crisi’: “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (...).”

² la presenza di un “patrimonio netto negativo” costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale, in quanto rappresenta causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484 c.c.).

³ Il DSCR è un indicatore idoneo a misurare ovvero la “sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare” (comma 1 dell’articolo 13).

Attività a breve/Passività a breve%	Equilibrio finanziario
Cash flow/Attivo%	Redditività
Indebitamento previdenziale e tributario/Attivo%	Altri indici di indebitamento

Deve considerarsi raggiunto il livello di rischio “ponderato e ragionevole”, tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza, al superamento di tutti e cinque gli indicatori poiché, come sottolineato dal CNDCEC, un loro impiego individuale potrebbe fornire una visione parziale di sintomi di crisi d’impresa.

L’elaborazione degli indicatori è basata sulla fattiva sinergia degli organi societari.

L’organo amministrativo verifica, inoltre, i seguenti indicatori:

INDICATORE	Periodicità del controllo
Giacenza media ⁴ di liquidità inferiore a € 240.000	Mensile
Perdite su crediti superiori al 7% dei ricavi complessivi ⁵	Annuale ex art 6

Vigilanza, provvedimenti e compiti degli organi sociali

L’organo amministrativo, in collaborazione con l’organo di controllo, provvederà a redigere con cadenza annuale, in occasione dell’approvazione del bilancio societario, un’apposita relazione.

⁴ Tenuto conto che le esigenze finanziarie della Società sono prevalentemente costituite dal pagamento delle rate semestrali dei mutui, se le giacenze liquide, in corrispondenza dei mesi di giugno e dicembre, risulteranno inferiori a € 2.500.000, si verificherà l’indicatore del rischio del mancato rimborso programmato delle rate del mutuo.

⁵ Qualora le perdite sui crediti risultassero annualmente superiori al 7% dei ricavi complessivi si porrebbe un problema di redditività della gestione caratteristica aziendale. Valori compresi tra il 2% e il 3% risultano fisiologici.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, D.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo

piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, D.Lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Salvo che non venga previsto diversamente dalla legge, non sono considerate provvedimento adeguato, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del D.Lgs. 175/2016, le previsioni di un risanamento delle perdite da parte della pubblica amministrazione socia, anche se attuato in concomitanza di un aumento di capitale o di un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli organi societari che riscontrino, in qualunque momento, una "soglia di allarme", dovranno comunicarlo all'organo amministrativo il quale provvederà a convocare l'Assemblea dei soci ai sensi del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del TUSP, la mancata adozione di provvedimenti adeguati al verificarsi di "soglie di allarme", costituisce grave irregolarità nella gestione ai sensi degli articoli 2409 e 2476 c.c.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

In adempimento al Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale si è proceduto all'attività di monitoraggio annuale e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2023 sono di seguito evidenziate.

1. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, nominato con delibera assembleare in data 20/05/2022 e rimarrà in carica sino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2024.

2. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L'organo di controllo è costituito da:

- Un Collegio sindacale, in carica dal 20/05/2022 sino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2024.
- Revisore dei conti, in carica dal 20/05/2022 sino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2024.

3. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data odierna è la seguente:

La società non dispone di dipendenti e si avvale di un'unità di personale in comando.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE ALLA DATA ODIERNA

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.Lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato:

- Il patrimonio netto è positivo
- Il Debit Service Coverage Ratio (DSCR) è affidabile

5. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co.2 e 14, co. 2,3,4,5, del D.Lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale della società sia da escludere.

Reggio Emilia lì 14/04/2025

Agac Infrastrutture S.p.A.
l'Amministratore Unico
Dr. Alessandro Verona